

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I DIFENSORI

- A) Qualora si versi in una situazione di assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento e si chieda un rinvio dell'udienza, diritti e doveri del difensore d'ufficio non si differenziano da quelli della difesa fiduciaria (Art. 486 c.p.p.).
- B) Quando invece l'impossibilità è dovuta ad una concomitanza di impegni non riferibili alla situazione di cui alla lettera A) (perché sopravvenuti, perché non relativi ad impegni dibattimentali, ecc.) il difensore d'ufficio è invitato ad individuare tempestivamente un sostituto processuale e a rilasciargli una delega in tal senso.
Qualora questo non sia stato possibile è comunque tenuto a segnalare tempestivamente al Magistrato che procede ed all'assistito che abbia preso contatto con il difensore il proprio impedimento momentaneo, rammentando che la sostituzione che verrà disposta ex art. 97 IV comma attiene esclusivamente a quell'atto e non anche a quelli successivi. Sarà quindi onere del primo difensore informarsi su quanto accaduto e sulla data di un eventuale rinvio.
- C) Soltanto nel caso previsto dagli artt. 97 V comma e 30 III comma Norme di Attuazione (incompatibilità, ragioni attinenti il rapporto fiduciario, ecc.) la sostituzione opera definitivamente.
- D) In relazione ai turni che cadono in giorni festivi o nei quali lo studio è chiuso, il difensore dovrà segnalare un recapito telefonico ove sia effettivamente reperibile.